

CONTRATTO PROVINCIALE NORMATIVO-SALARIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE
CASEARIE PER L'ANNAZZA 1949



Addì 2 settembre 1949, in Modena

tra

L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Modena, rappresentata dal sig. Elfo Bergamaschi, Capo Gruppo Lattiero-caseario, assistito dal Rag. Armando Marcoaldi e dal Rag. Luigi Pò

L'ASSOCIAZIONE DELLE COOPERATIVE PER LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI della Provincia di Modena, rappresentata dai Presidenti di caseifici sigg. Mario Cabassi, Aldo Bettelli e Virginio Modena, assistiti dal Per. Agr. Pietro Quadri e dal sig. Franco De Sensi.

La FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal sig. Foresti Per. Agr. Olimpio del Comitato tecnico, assistito dal Segretario Provinciale Rag. Ivo Gherpelli e dal Rag. Fausto Zanichelli

La FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Dr. Giovanni Padovani

I COLTIVATORI DIRETTI ADERENTI ALLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentati dal Dr. Vittorino Morsoli

e

La CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Modena - Sindacato Casari - rappresentato dai sigg. Renato Simonini, Albano Bevini, Romano Forlani, assistiti dalla C.d.L. - Federazione Alimentaristi - nella persona del sig. Odoardo Menozzi

I SINDACATI LIBERI DEI LAVORATORI - Unione Provinciale di Modena - rappresentati dai sigg. Lucio Bucciarelli, Celso Scapinelli e Remo Stradi, assistiti dalla L.G.I.L. - F.U.L.L.N.I.A. - nelle persone dei sigg. Nino Donilauri e Giuseppe Baldi

La FEDERTERRA, rappresentata dai sigg. Sergio Rossi e Mario Guazzaloca

La LIBERTERRA, rappresentata dal sig. Leone Vanni

è stato stipulato

il presente contratto provinciale normativo-salariale per i dipendenti da aziende casearie della provincia di Modena:

ART. 1 - APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo normativo-salariale di lavoro, si applica a tutti i dipendenti da aziende casearie della provincia di Modena.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorrerà dal 1° aprile 1949 ed avrà la durata di anni uno. Si intenderà rinnovato per ugual periodo qualora una delle parti non lo abbia disdetto a mezzo di lettera raccomandata con r.r. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

ART. 3 - ASSUNZIONE E DOCUMENTI

In conformità con le vigenti disposizioni legislative sulla disciplina del collocamento, l'assunzione dei lavoratori da parte delle aziende, capo casaro compreso, deve essere effettuata tramite l'Ufficio di Collocamento.

L'assunzione dei lavoratori deve risultare da impegno scritto e firmato dalle parti interessate in conformità dell'allegato n. 1.

Il Capo casaro sarà assunto e retribuito per 12 mesi all'anno. Gli altri dipendenti saranno assunti e retribuiti per l'effettivo lavoro prestato.

I lavoratori all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno depositare nelle mani dei rappresentanti o titolari dell'azienda casearia, oltre i certificati di lavoro e di abilitazione tecnica, i seguenti documenti:

- a) libretto di lavoro
- b) tessere e libretti delle assicurazioni sociali
- c) libretto Cassa mutua malattie
- d) certificato penale a richiesta del datore di lavoro, di data non anteriore a tre mesi
- e) stato di famiglia se capo famiglia.

Nel caso in cui i lavoratori di cui sopra fossero sprovvisti di tali documenti, fatta eccezione del libretto di lavoro, sarà cura della direzione dell'azienda casearia il procurarglieli.

Della conservazione di tali documenti si rende responsabile l'azienda stessa, la quale dovrà restituirli aggiornati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

I lavoratori assunti, ad eccezione del capo casaro, saranno sottoposti da parte dell'azienda assuntrice ad un periodo di prova della durata massima di due settimane. I lavoratori che al termine del periodo di prova non venissero confermati o non intendessero accettare le condizioni di cui al presente contratto, lasceranno senz'altro il caseificio e ad essi verranno pagate le giornate di lavoro compiute in base alla paga stabilita per la categoria nella quale hanno prestato la loro opera.

ART. 5 - VISITA MEDICA

Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

ART. 6 - QUALIFICHE

Per prestatori d'opera si intendono: Capo casaro, operai di 1^a categoria, operai di 2^a categoria, apprendista.

Il capo-casaro è lo specialista della lavorazione in quanto dispone, nell'ambito del caseificio, la trasformazione del latte e la manipolazione dei latticini, nel tempo, nel luogo e con i mezzi tecnici che gli sembrano più idonei, essendo le funzioni di carattere direttivo e amministrativo affidate al rappresentante o gestore dell'azienda.

L'operaio di 1^a, quello di 2^a categoria e l'apprendista, assecondano il capo casaro in tutti i suoi lavori e, pur essendo alle dipendenze dell'azienda, gli sono subordinati.

L'apprendista è quel lavoratore di età superiore ai 16 anni, che non ha superato il periodo di tirocinio (minimo due anni).

ART. 7 - MANO D'OPERA

Il numero delle opere da adibirsi nei caseifici, in considerazione dell'attuale disoccupazione esistente in provincia e delle esigenze della lavorazione rispetto al latte lavorato, è il seguente:

| | | |
|---------|-------------|---|
| da q.li | 600 a 900 | un casaro e un apprendista |
| " | 901 a 1250 | un casaro e un uomo di 2 ^a cat. (dai 16 ai 20 anni) |
| " | 1251 a 1850 | un casaro e un uomo di 1 ^a cat. (superiore ai 20 anni) |
| " | 1851 a 2300 | un casaro, un uomo di 1 ^a e uno di 2 ^a categoria |
| " | 2301 a 3000 | un casaro e due uomini di 1 ^a categoria |
| " | 3001 a 3450 | un casaro, due uomini di 1 ^a categoria e un apprendista |
| " | 3451 a 5000 | un casaro, un uomo di 1 ^a e due di 2 ^a categoria |
| oltre | 5000 | , si dovrà aggiungere un operaio di 1 ^a per ogni 1700 q.li di latte lavorato in più. |

Per i caseifici di montagna e per quelli di pianura senza suini:

| | | |
|---------|-------------|---|
| da q.li | 600 a 900 | un casaro |
| " | 901 a 1500 | un casaro e un apprendista |
| " | 1501 a 2100 | un casaro e un uomo di 2 ^a categoria |
| " | 2101 a 3200 | un casaro, un uomo di 2 ^a categoria e un apprendista |
| " | 3201 a 4500 | un casaro, due uomini di 1 ^a e un apprendista |
| oltre | 4500 | , si dovrà aggiungere un operaio di 1 ^a per ogni 1700 q.li di latte lavorato in più. |

Dichiarazione a verbale

- 1) Agli effetti della mano d'opera, la zona alta di Tarano, viene ammessa a godere degli stessi benefici previsti per la montagna.
- 2) Per i familiari dei lavoratori dipendenti dall'azienda casearia, valgono le norme di legge sul collocamento.

ART. 8 - RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla Legge.

ART. 9 - RETRIBUZIONI DELLA MANO D'OPERA

Il salario mensile da corrispondere ai dipendenti dalle aziende casearie, è determinato, per l'annata 1949 nella seguente misura:

| | | |
|-------------------------------------|----|--------|
| Capo casaro | £. | 13,500 |
| Operaio di 1 ^a categoria | " | 10,000 |
| Operaio di 2 ^a categoria | " | 8,700 |
| Apprendista | " | 6,000 |

Al salario base di cui sopra (pari a 25 giornate mensili) verrà aggiunta l'indennità di contingenza nella misura mensile (pari a 26 giornate) fissata per i lavoratori dell'industria della provincia di Modena.

Le retribuzioni suddette sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Le organizzazioni firmatarie del presente contratto convengono di accettare fin d'ora tutte le variazioni in percentuale della paga base e della contingenza che si verificassero nel settore dell'industria successivamente alla stipulazione del presente accordo.

Le parti confermano che i salari dovranno riferirsi alle qualifiche indicate all'art. 7.

Dichiarazione a verbale

A partire dal 1° agosto 1949, le aziende casearie dovranno corrispondere ai loro dipendenti per le qualifiche sottoindicate, la quota giornaliera di rivalutazione salariale di cui all'accordo interconfederale 5 agosto c.a., a fianco di ciascuna segnate:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Capo casaro | £. | 56 |
| Operaio di 1 ^a cat. | " | 24 |
| Operaio di 2 ^a cat. | " | 12 |

ART. 10 - COMPENSO AL CAPO CASARO

A compensazione dell'illimitato orario di lavoro feriale e festivo, riposo compensativo, ferie e della custodia patrimoniale dell'azienda, al capo casaro verrà concesso gratuitamente quanto segue:

- a) casa igienica ad uso abitazione, per sé e famiglia, con annessi rustici
- b) latte, burro, sale, legna, luce per il ristretto consumo familiare
- c) Kg. 20 di formaggio grana all'anno
- d) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di novelli, limitatamente a 20 ciascuna. Per quei caseifici che non hanno allevamento suini, i capi di pollame non avranno limitazione purchè custoditi entro un recinto
- e) per i caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini, il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150/180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30% sul prezzo di mercato. Per quei caseifici che non hanno suini, sarà fornito dall'azienda il porcile o lo stero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare.

ART. 11 - COMPENSI AGLI ALTRI DIPENDENTI

L'azienda casearia concederà gratuitamente al personale dipendente, escluso i familiari del casaro,:

- a) un litro di latte al giorno
- b) un chilogrammo di burro al mese per i non conviventi col casaro e mezzo chilogrammo per i conviventi
- c) chilogrammi quattro di burro a ciascun dipendente, escluso il capo casaro ed i suoi familiari, a fine lavorazione.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra in natura, dovranno corrisponderli in contanti.

ART. 12 - MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO, ECC.

A tutti i dipendenti del caseificio, escluso il capo casaro, a titolo ore straordinarie feriali e festive, notturne, mancato riposo compensativo, festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento e di ogni e qualsiasi istituto derivi esso da obblighi contrattuali o di legge (esclusi gli assegni familiari), verrà corrisposta una maggiorazione del 50% da calcolarsi sul salario base e sull'indennità di contingenza.

ART. 13 - PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI

L'azienda casearia concederà al personale dipendente, per l'allevamento dei suini, un premio pari al 118 % (otto per cento) dell'utile netto ricavato dalla vendita degli stessi, da ripartirsi nella seguente misura: 4% al capo casaro e 4% agli altri dipendenti in parti uguali.

Sono ammessi accordi tra le parti, semprechè il premio che verrà corrisposto non sia inferiore a quello sopra fissato.

ART. 14 - PREMIO OGNI RIUSCITA FORMAGGIO

L'azienda casearia concederà al capo-casaro un premio di £. 15 per ogni q.le di latte lavorato, per partite di formaggio dall'86% compreso al 90% scelto 0-1 e £. 2 in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%.

ART. 15 - GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'

Al capo casaro, per quanto riguarda la corresponsione della gratifica natalizia, delle 11 (undici) festività infrasettimanali e di quelle nazionali, valgono le norme del vigente contratto nazionale per i lavoratori dipendenti dall'industria alimentare.

ART. 16 - ASSEGNI FAMILIARI E INDENNITA' DI CAROPANE

Gli assegni familiari per tutti i lavoratori dipendenti e l'indennità di caropane, per il solo capo-casaro, verranno corrisposti con le norme e le modalità in vigore per i prestatori d'opera dell'industria.

ART. 17 - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL CAPO CASARO

La risoluzione del rapporto di lavoro per il capo casaro, gli dà diritto alla corresponsione da parte dell'azienda di una indennità pari a :

- gg. 3 (24 ore) dal 1° al 2° anno di anzianità ininterrotta
- gg. 7 (56 ore) dal 3° al 6° anno di anzianità ininterrotta
- gg. 9 (72 ore) dal 7° al 10° anno di anzianità ininterrotta
- gg. 11 (88 ore) dall'11° anno di anzianità ininterrotta in poi

con decorrenza dal 1° aprile 1948.

ART. 18 - DIMISSIONI CAPO CASARO

Nel caso in cui il capo casaro intenda dimettersi, dovrà dare preavviso scritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla direzione dell'azienda, entro il 25 dicembre di ogni anno.

Per la indennità di dimissioni, valgono le norme del vigente contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione e cioè:

| | | |
|-----------------------------|------|--|
| fino a 5 anni di anzianità | 50% | dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 17 |
| oltre i 5 e fino ai 10 anni | 75% | " " " " " " |
| oltre i 10 anni | 100% | " " " " " " |

ART. 19 - DISDETTA AL CAPO CASARO

La disdetta al capo casaro che l'azienda non intenda riconfermare per l'anno successivo, deve essere data entro il 25 dicembre di ogni anno a mezzo di lettera raccomandata con r.r.

Mancando la disdetta nel termine stabilito, il capo casaro si intenderà riconfermato per l'anno successivo.

Per tutti i caseifici della Provincia di Modena, rappresentati dai firmatari del presente contratto, disdetta al capo casaro deve essere data spiegando i motivi che la hanno determinata.

Il capo casaro regolarmente disdetta dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e dovrà sgombrare la casa e annessi rustici entro il 25 marzo dell'anno succ.

Dichiarazione a verbale - La notifica di disdetta non deve formare oggetto per stipulare condizioni salariali meno vantaggiose per il capo casaro, di quelle fissate dal presente contratto di lavoro o da quello dell'anno successivo.

ART. 20 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il salario base e gli altri accessori della retribuzione dovranno essere pagati a mensilità posticipate a tutti i dipendenti dell'azienda casearia.

ART. 21 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio alla Ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione darà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà far controllare lo stato di malattia ad ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo d'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni familiari nella misura prevista dalle disposizioni di legge e la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista dall'Istituto mutualistico, avrà diritto alla conservazione del posto per quattro mesi.

Trascorso tale termine massimo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto.

L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Al capo casaro è concessa la facoltà di farsi sostituire da persona di fiducia delle parti a proprie spese, fermo restando, il periodo massimo di quattro mesi.

ART. 22 - INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.

Durante la degenza dovuta a cause di infortunio, avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 21.

Resta convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazione da parte dell'Istituto assicuratore.

L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a casua di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

ART. 23 - TRAPASSO, CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

In caso di trapasso, di cessazione o di trasformazione dell'azienda casearia, tutti i dipendenti di questa, conservano i diritti derivanti dal presente contratto, salvo che il rapporto di prestazione d'opera sia stato già risolto o terminato.

ART. 24 - RESE QUANTITATIVE E QUALITATIVE

a) In considerazione che gli effetti delle fermentazioni anti casearie si manifestano, assai spesso, dopo mesi dalla fabbricazione del formaggio, il capo casaro ha il diritto di fare effettuare dei controlli preventivi al latte di ogni singolo conferente e comunque ogni qualvolta sia necessario in conseguenza della difficoltà che dovesse incontrare nella fabbricazione del formaggio.

Tali controlli verranno effettuati e da chimici o da tecnici specializzati in materia lattiero-casearia scelti d'accordo col capo della azienda, affinché il controllo non resti limitato alle caratteristiche del latte, ma esteso anche alla sua lavorazione.

Se da accertamenti avvenuti, la anomalia della fabbricazione del formaggio grano risulterà attribuita alla qualità anti casearia del latte, l'imprenditore o chi per esso dovrà provvedere con propri mezzi alle spese per i detti accertamenti ed alla eliminazione delle cause.

Per tale scopo dovrà farsi che i conferenti latte si attengano scrupolosamente alla pratica attuazione dei consigli impartiti dal personale che effettuerà i controlli di cui sopra.

Da parte sua il capo casaro si adopererà diligentemente ed attivamente per la migliore riuscita dei prodotti usando tutti gli accordamenti dettati dalla tecnologia casearia a sua conoscenza.

È fatto obbligo alle due parti interessate di annotare nel giornale di fabbricazione il periodo relativo agli accertamenti ed ai rilievi fatti.

Il capo casaro è tenuto a consegnare all'azienda casearia tutti i prodotti e cascami ricavati dalla trasformazione del latte, fatta eccezione per le quote di sua spettanza.

In conseguenza della mancata osservanza di tale preciso obbligo contrattuale, il capo casaro è passi-

bile delle sanzioni disciplinari previste dai patti nazionali di categoria.

Indipendentemente dai controlli normali, l'azienda casearia o il suo rappresentante hanno piena facoltà di fare eseguire, o di incaricare persona di fiducia, tutti gli accertamenti periodici al fine di stabilire la resa effettiva di burro e formaggio.

Il capo casaro è tenuto ad aggiornare il giornale di fabbricazione e ad esibirlo ad ogni richiesta dell'azienda casearia.

Nel caso che questa abbia disposto per la consegna della panna ad una cremeria, il capo casaro è tenuto alla registrazione sul giornale di fabbricazione delle rese in burro di volta in volta comunicate.

Gli accertamenti ai fini delle rese quantitative e qualitative dei prodotti caseari dell'annata dovranno essere compiuti entro e non oltre il 20 dicembre dello stesso anno di fabbricazione.

b) Per quanto riguarda la resa del latte, tenuto calcolo che per un complesso di cause si possono riscontrare anche differenze notevoli, dovranno essere effettuati periodicamente appropriati controlli per la ricerca del contenuto grasso ed il residuo magro del latte di massa accompagnati periodicamente e temporaneamente da controlli di pesatura dei prodotti.

I risultati dei controlli succitati verranno annotati su apposito registro.

c) In quei caseifici nei quali l'imprenditore non ha voluto fare eseguire, malgrado gli avvertimenti e gli inviti del capo casaro, gli opportuni controlli tendenti a rilevare nel latte le cause di anormale riuscita qualitativa o quantitativa dei prodotti, il capo casaro viene escluso da ogni responsabilità.

d) In altri casi invece, ove la mancanza dei controlli sia dovuta al capo casaro, questo è tenuto a rispondere della resa qualitativa e quantitativa dei prodotti sulla base della media riscontrata nei diversi caseifici della zona fra essi assomiglianti nelle caratteristiche generali.

e) In mancanza di pacifico accordo fra le parti, nel caso di controversie che dovessero sorgere sui risultati a fine lavorazione, l'esame di esse verrà demandato a due esperti caseari da nominarsi fra le parti i quali daranno il loro giudizio in base ai risultati dei controlli effettuati durante l'annata casearia.

Nel caso in cui tali controlli non siano stati effettuati vale quanto contenuto nei comma b) e d).

f) Nel caso in cui si effettui la distribuzione del siero esso dovrà essere distribuito nell'orario fissato di comune accordo con i rappresentanti dell'azienda ed in nessun caso fuori dall'orario stesso.

È assolutamente vietato usare per il trasporto dello siero i recipienti che si usano per il latte; nella eventualità che i produttori commettessero tale infrazione il casaro può rifiutarsi di accettare il latte.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Le controversie relative al presente contratto, dovranno, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposte alle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria per il tentativo di conciliazione.

ART. 26 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto abolisce tutti quelli stipulati singolarmente che prevedono un trattamento inferiore, fermo restando le condizioni di miglior favore in atto.

Il presente accordo non si applica ai lavoratori che abbiano convenuto forme di appalto o comunque di partecipazione all'andamento economico dell'azienda stessa.

ART. 27 - AFFISSIONE

Copia del presente contratto dovrà essere affissa in ogni caseificio in luogo ben visibile.

seguono le firme

././.

segue contratto provinciale casari 1949

Letto, confermato e sottoscritto.

p. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Sindacato Casari

p. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

p. I SINDACATI LIBERI DEI LAVORATORI
F.U.I.L.P.I.A.

p. ASSOCIAZIONE COOPERATIVE LAV. PRODOTTI AGRICOLI

p. LA FEDERTERRA

p. FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE

p. LA LIBERTERRA

p. FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI

p. I COLTIVATORI DIRETTI ADERENTI C.G.I.L.

V° UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della Contrattazione



